

1672/17

Sentenza n. 1672/2017 pubbl. il 12/10/2017

RG n. 718/2015

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 718/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dott. Chiarina Sala | Presidente Relatore |
| Dott. Giovanni Picciau | Consigliere |
| Dott. Fiorella Perna | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 205/2014 del Tribunale di Lodi, estensore Giudice E. Giuppi, discussa all'udienza del 21/09/2017 e promossa con ricorso depositato il 15/06/2015.

DA

e difesa dagli Avv.ti
domiciliata in

rappresentata

APPELLANTE

CONTRO

in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'Avv. elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest'ultimo in

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le seguenti

CONCLUSIONI

Per la parte appellante:

Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello , in riforma della impugnata sentenza , contrariis reiectis

(a) accertare e dichiarare che in relazione al contratto di



agenzia stipulato tra le parti in data 1 febbraio 2009 e cessato in quanto scaduto l'I febbraio 2011 è dovuta alla ricorrente ex art.1751 cc e/o a sensi dell' Aec per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio 16 febbraio 2009 e/o a sensi della Direttiva comunitaria 86/653, un'indennità per la cessazione del contratto;

(b) disapplicato il citato Aec, accertare e dichiarare la misura di detta indennità nella somma di Euro 87.840,00, ovvero in subordine in quella di Euro 54.316,19, somma nella quale potranno ritenersi comprese le somme dovute a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (per la parte versata e percepita dalla ricorrente) e di indennità suppletiva di clientela, Gioverò ed in subordine, in quella diversa inferiore misura che sarà ritenuta di giustizia per i titoli e le causali dedotte nella precedente narrativa, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo vita ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo,

(c) ovvero, in alternativa e con riserva di gravame, laddove il Tribunale avesse a ritenere quella contenuta nell'Aec citato disciplina più favorevole alla ricorrente, dichiarare applicabile detto accordo ed i relativi parametri retribuirvi, ovvero, dichiarare equi ed applicare ex art.36 Così i parametri retribuirvi da detto accordo previsti e determinare l'indennità dovuta secondo i criteri previsti da detta disciplina e, quindi, dichiarare dovuta la somma di Puro 7.793,70 a titolo di indennità di cessazione del rapporto. Euro 3.258,99 a titolo di indennità suppletiva, di clientela ed Euro 21.726,48 a titolo di indennità meritocratica, somma dalla quale dovranno essere detratti gli importi corrispondenti all'indennità di risoluzione del rapporto ed all'indennità suppletiva di clientela, o quelle maggiori o minori somme che verranno ritenute di giustizia e da determinarsi occorrendo anche secondo equità, per le medesime causali, somme da maggiorarsi di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo vita ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo;

(d) inoltre, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ex art.1751 bis cc e/o a sensi dell'Aec per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio 16 febbraio 2009, a percepire in relazione al patto di non concorrenza un'indennità di natura non provvigionale da liquidarsi secondo equità avuto riferimento ai criteri di cui all'art. 1751 bis cc, ovvero ai criteri di cui all' Aec, nella misura che si indica in Euro 21.726,47, ovvero in quella maggiore o minore somma da liquidarsi secondo equità, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo vita ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo;

(e) condannare parte convenuta/resistente al pagamento, a favore della ricorrente, degli importi indicati ai capi

(a) (b) (e) (d) delle presenti conclusioni, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo vita ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo;



(f) in ogni caso con il favore delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Per la parte appellata:

Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, così provvedere:

1. Rigettare il ricorso in appello proposto dalla Sig.ra [redacted] perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni miglior formula; per l'effetto

2. confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza n. 205/2013 del Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, Dott.ssa Elena Giuppi, R.G. 525/2013, in data 07.10.2014 e pubblicata il 15.12.2014.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

MOTIVI IN FATTO

Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 205/2014 ha respinto il ricorso promosso da [redacted] diretto ad ottenere la condanna della [redacted] al pagamento dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c. o, in subordine, dell'indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di cui all' AEC, nonché, in ogni caso, la condanna al pagamento di una indennità in relazione al patto di non concorrenza stipulato tra le parti.

Il Giudice di prime cure ha così deciso rilevando che il contratto di agenzia a tempo determinato stipulato tra le parti, e in relazione al quale erano state formulate le domande, era proseguito, senza soluzione di continuità, con un nuovo contratto di agenzia a tempo determinato avente il medesimo oggetto. Pertanto, difettando il requisito della cessazione del rapporto, nonché non potendosi riconoscere la perdita di clientela in capo all'agente ed il conseguimento da parte della preponente di una utilità relativa alla clientela acquisita per mezzo dell'agente medesimo, il primo Giudice ha respinto le domande aventi ad



oggetto le indennità di cui all'art. 1751 c.c. e quelle disciplinate dall'AEC.

Con riguardo alla indennità corrispettiva al patto di non concorrenza il Tribunale ha respinto le relative domande in quanto ha ritenuto che la conseguenza della mancata pattuizione di una indennità in relazione al patto di non concorrenza fosse la nullità della clausola medesima; il primo Giudice ha inoltre rilevato che la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del primo contratto intercorso tra le parti aveva comunque impedito che il patto di non concorrenza esplicasse i propri effetti limitativi, non essendosi in concreto *«verificata la possibilità che l'agente potesse promuovere affari per imprese concorrenti»*.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Sig.ra chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento integrale delle domande proposte in primo grado.

Si è costituita nel presente grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

MOTIVI IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che l'appello non sia fondato e che pertanto non meriti accoglimento.

I motivi di gravame proposti dalla parte appellante possono essere così sintetizzati.

1) La parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva disposto la condanna della convenuta alle indennità di cui all'art. 1751 c.c. o, in via subordinata, di quelle indicate dall'AEC.

Secondo la parte appellante le suddette indennità dovevano essere erogate in ragione del fatto che le stesse erano divenute esigibili dal momento della scadenza del primo contratto dedotto



in causa, essendo del tutto irrilevante la prosecuzione del rapporto di lavoro con nuovo contratto a termine; aveva errato infatti il Tribunale, secondo la parte appellante, a ritenere sufficiente l'allegazione da parte della resistente della stipula di un nuovo contratto tra le parti come unico presupposto per respingere la pretesa dell'agente.

In questa prospettiva infatti non risultava provata dalla parte onerata la sussistenza del fatto impeditivo, ovvero che il secondo contratto costituisse la prosecuzione del precedente rapporto.

2) La parte appellante ha inoltre censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva riconosciuto una indennità all'agente come corrispettivo della stipulata clausola di non concorrenza. Secondo la parte appellante infatti la stipulazione del nuovo contratto, con la prosecuzione del rapporto di agenzia, non poteva avere avuto l'effetto di caducare un diritto di credito entrato a far parte del patrimonio dell'appellante; pertanto l'agente aveva in ogni caso diritto al pagamento di una indennità da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 1751-bis, comma 2, c.c.

La parte appellata invece ha fatto rilevare che, come stabilito dal Tribunale, la mancata cessazione del rapporto di lavoro impediva la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 1751 o di cui all'AEC: secondo la parte appellata la scadenza del termine, non poteva essere equiparata alla cessazione del rapporto di agenzia in considerazione della prosecuzione con nuovo contratto a tempo determinato avente medesimo oggetto per la medesima zona.

In ordine alla pretesa indennità corrispettiva per il patto di non concorrenza la appellata ha fatto rilevare che, da un lato, il nuovo contratto stipulato tra le parti aveva interamente sostituito il primo contratto, con la conseguenza che la clausola di non concorrenza non trovava più applicazione non essendo stata riprodotta nel secondo contratto a tempo determinato e che, dall'altro, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non



risultava inderogabile come recentemente affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. 12127/2015; 13796/2017)

Quanto al primo motivo di gravame, relativo alla pretesa di parte appellante concernente l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., il Collegio ritiene che sia infondato.

L'art. 1751 c.c. prevede infatti la cessazione del rapporto quale requisito necessario ai fini dell'erogazione dell'indennità.

Correttamente il primo Giudice aveva rilevato che il rapporto di agenzia instaurato tra le parti non fosse cessato in quanto, a seguito della scadenza del primo contratto di agenzia stipulato in data 1/2/2009, il rapporto proseguiva senza soluzione di continuità con nuovo contratto di agenzia a tempo determinato a far data dal 1/2/2011 avente medesimo oggetto e per le medesime zone del contratto precedente, non potendosi quindi in alcun modo configurare la cessazione del rapporto di agenzia, proseguito con le medesime modalità.

Infatti pur condividendosi quanto affermato da parte appellante in relazione alla applicabilità dell'art. 1751 c.c. anche ai contratti a tempo determinato, la sola scadenza del termine non determina la "cessazione del rapporto" qualora lo stesso prosegua tra le stesse parti.

Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, difettando il presupposto della cessazione del rapporto non può considerarsi fondata la pretesa di parte appellante della liquidazione dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c., con il conseguente rigetto del relativo motivo di gravame.

Del pari il Collegio ritiene che anche il secondo motivo di gravame sia infondato, pur dovendosi rettificare le motivazioni esposte sul punto dal primo Giudice.

Infatti nel contratto stipulato in data 1/2/2011, che *«sostituisce integralmente ogni altro incarico eventualmente conferito in precedenza all'Agente»*, non è contenuto alcun patto di non concorrenza, contrariamente al primo contratto stipulato tra le



parti che lo prevedeva alla clausola 19 (cfr. doc. 1, fascicolo appellante).

In questa prospettiva può dunque affermarsi che la Sig.ra non fosse più vincolata al momento della cessazione del rapporto di agenzia da patti limitativi della concorrenza, con la conseguenza che risulta infondata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento e la liquidazione di una indennità corrispettiva a favore della Levina in assenza di qualsiasi vincolo gravante sulla stessa.

In ogni caso, anche a voler ammettere che fosse ancora sussistente a carico dell'agente il patto di non concorrenza, nei rapporti di agenzia, come di recente affermato dalla Suprema Corte (Cfr. 13796/2017), *«la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale»*; in tale prospettiva dunque non potrebbe comunque trovare accoglimento la domanda della Sig.ra Levina in assenza di specifica pattuizione tra le parti di un corrispettivo, avendo evidentemente l'agente aderito al patto di non concorrenza in ragione del complessivo trattamento economico pattuito.

Pertanto, in considerazione di quanto affermato in precedenza, l'appello deve essere respinto e conseguentemente confermata la sentenza di primo grado.

Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo in ragione del valore e della complessità della controversia, tenuto conto delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM 55/14, seguono la soccombenza.

Il Collegio dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma



1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 205/2014 del Tribunale di Lodi.

Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 4.500,00.

Condanna la parte appellante al versamento del doppio contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 21 settembre 2017

Il Presidente Relatore
Chiarina Sala

